



COMUNE DI CAPANNORI

Servizio Governo del Territorio

REGOLAMENTO DELLE FUNZIONI DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE EX ART. 19 L.R. 1/2005

Approvazione con delibera di Consiglio Comunale n° 15 del 13/11/2011

Indice

Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 - Finalità.....	3
Art. 3 - Nomina del garante della comunicazione.....	3
Art. 4 - Durata in carica e incompatibilità	3
Art. 5 - Compiti del garante della comunicazione	3
Art. 6 - Rapporto consuntivo	4
Art. 7 – Procedimenti di approvazione di piani attuativi	5
Art. 8 - Sede e personale.....	5
Art. 9 – Rinvio normativo.....	5

OGGETTO: REGOLAMENTO DELLE FUNZIONI DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE EX ART. 19 L.R. 1/2005.

Art. 1 - Oggetto

1. In attuazione delle disposizioni degli articoli 19 e 20 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1, (“Norme per il governo del territorio”), il presente regolamento istituisce il garante della comunicazione e ne disciplina le funzioni.

Art. 2 - Finalità

1. La disciplina delle funzioni del garante della comunicazione è finalizzata a garantire ai cittadini, singoli o associati, la partecipazione ad ogni fase dei procedimenti di cui al capo III del titolo I, capo II del titolo II e al capo I del titolo III della L.R. n. 1/2005, mediante i quali si formano e assumono efficacia gli strumenti della pianificazione territoriale e le relative varianti, nonché gli atti del governo del territorio, e le relative varianti, di competenza del Comune, fatta eccezione di quanto stabilito dal seguente art. 9 in ordine ai piani attuativi di cui all’art. 65 e seguenti della L.R. 1/2005.

Art. 3 - Nomina del garante della comunicazione

1. Il garante della comunicazione è nominato dal Segretario Generale Direttore Generale, con proprio provvedimento motivato.

2. Il garante sarà prioritariamente scelto nell’ambito del personale appartenente alla struttura comunale, fra soggetti in possesso di diploma di laurea e di idonea preparazione professionale, con particolare riferimento agli ambiti della scienza della comunicazione, delle scienze giuridiche e sociali, della programmazione. Il nominativo individuato dal Segretario Generale Direttore Generale è scelto fra il personale di qualifica dirigenziale, o di categoria “D”.

3. Qualora il garante sia selezionato nell’ambito del personale comunale, la scelta sarà effettuata tra il personale non appartenente al Servizio individuato quale “proponente” ai sensi dell’art. 4 lettera “I” e art. 15 della Legge Regionale n° 10/2010.

4. Il garante può essere altresì individuato, previa adeguata pubblicizzazione e selezione, fra soggetti esterni all’ente, in possesso di diploma di laurea e di idonea preparazione professionale, con particolare riferimento agli ambiti della scienza della comunicazione, delle scienze giuridiche e sociali, della programmazione.

Art. 4 - Durata in carica e incompatibilità

1. Il garante della comunicazione resta in carica fino ad un massimo di tre anni e può essere riconfermato una sola volta.

2. Nei sessanta giorni precedenti la scadenza dell’incarico, il Segretario Generale Direttore Generale provvede alla nomina del nuovo garante, secondo le modalità di cui al precedente articolo; la nomina avrà effetto dalla scadenza dell’incarico precedente.

3. L’incarico di garante della comunicazione è incompatibile, ai sensi dell’articolo 19 comma 2 della legge regionale n° 1/2005, con l’incarico di responsabile del procedimento relativo agli strumenti della pianificazione e agli atti di governo del territorio.

Art. 5 - Funzioni

1. Il garante assicura che l’informazione ai cittadini, in ogni fase di formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio di competenza del Comune, sia tempestiva e appropriata, in modo da rendere effettiva ed efficace la partecipazione dei cittadini al procedimento di programmazione e pianificazione territoriale.

2. Ai fini di cui al comma 1 il garante:

a) determina, fino dall’avvio del procedimento, i criteri a cui il Responsabile del procedimento deve attenersi per garantire la partecipazione dei cittadini;

b) verifica la completezza dell’informazione fornita dal responsabile del procedimento circa le

scelte, le motivazioni anche con riferimento a obiettivi e conoscenze che ne sono a fondamento, la coerenza delle scelte con gli atti programmatori e normativi;

c) verifica che le modalità con cui il responsabile del procedimento fornisce le informazioni, siano funzionali alla massima comprensibilità e divulgabilità del procedimento in atto;

d) propone, qualora lo ritenga opportuno, un'integrazione dell'informazione sotto i profili del contenuto o delle modalità di diffusione, attraverso specifiche indicazioni al responsabile del procedimento, tenuto conto di peculiari esigenze connesse al governo del territorio;

e) assicura la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi relativi alle fasi procedurali di formazione e adozione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio, promuove, nelle forme e con le modalità più idonee, l'informazione ai cittadini stessi, singoli o associati, del procedimento medesimo prevedendo la possibilità per il pubblico di sottoporre per iscritto, o altro mezzo ritenuto idoneo, tutte le osservazioni, le informazioni, le analisi, o le opinioni che ritiene pertinenti in merito all'attività proposta;

f) cura che le richieste, le osservazioni e le sollecitazioni emerse nel corso del procedimento abbiano tempestiva trattazione nelle sedi competenti;

g) assicura i rapporti con i garanti della comunicazione degli altri comuni e della provincia assumendo da essi le informazioni necessarie per il monitoraggio dell'efficacia, nel perseguimento delle finalità che la legge regionale n° 1/2005 affida al garante della comunicazione;

h) redige un rapporto consuntivo sull'attività svolta ai sensi dell'articolo 20 comma 2 della legge regionale n° 1/2005 che sarà allegato, da parte del responsabile del procedimento agli atti di adozione ed approvazione degli strumenti della pianificazione e degli atti di governo del territorio.

3. Il Garante promuove e organizza, inoltre, tutte le iniziative di informazione al territorio.

4. Le informazioni al pubblico di cui al comma 2 del presente articolo riguardano principalmente:

- a) l'attività proposta;
- b) la natura delle decisioni o del progetto di decisione che potrebbero essere adottate;
- c) l'autorità pubblica incaricata di prendere la decisione;
- d) la procedura prevista con indicazione del periodo in cui questa avrà inizio;
- e) la data ed il luogo di eventuale audizione pubblica prevista;
- f) l'autorità pubblica alla quale è possibile rivolgersi per ottenere delucidazioni pertinenti e presso la quale queste indicazioni sono state depositate affinché il pubblico le possa esaminare;
- g) l'autorità pubblica competente alla quale è possibile indirizzare osservazioni domande e il termine previsto per la comunicazione di osservazioni o domande.

Art. 6 - Rapporto consuntivo

1. Il Garante provvede alla stesura di un rapporto consuntivo ai sensi dell'articolo 20 comma 2 della legge regionale n° 1/2005, per certificare le iniziative intraprese e i risultati conseguiti ai fini della partecipazione civica alla pianificazione e al governo del territorio. Il rapporto si coordina con la relazione di sintesi sulla valutazione integrata di cui all'articolo 16 , comma 3 della legge regionale n° 1/2005.

2. Il rapporto è allegato, a cura del responsabile del procedimento, a tutti gli strumenti della pianificazione territoriale e agli atti di governo di competenza del Comune, al momento dell'adozione e dell'approvazione da parte del Consiglio comunale secondo le disposizioni del capo II del titolo II e del capo I del titolo III della legge regionale n° 1/2005.

3. Nel rapporto consuntivo il garante:

a) esplicita le modalità informative che, su iniziativa del responsabile del procedimento o su propria sollecitazione, hanno accompagnato l'espletamento delle fasi del procedimento;

b) riferisce della misura quantitativa e delle modalità sostanziali nelle quali le richieste, le osservazioni e le sollecitazioni formulate a seguito delle iniziative di informazione abbiano ottenuto effettiva trattazione ed eventuale accoglimento nelle sedi competenti;

c) riferisce della misura in cui l'attività di informazione sia stata recepita e ritenuta appropriata rispetto all'esigenza di partecipazione al procedimento, da parte dei soggetti interessati.

Art. 7 – Procedimenti di approvazione di piani attuativi

1. Il Garante della comunicazione può non essere nominato nei procedimenti per l'adozione e l'attivazione di piani attuativi di cui all'art. 65 e seguenti della L.R. 1/05.
2. La possibilità di cui al comma 1 del presente articolo deve essere esplicitata all'interno del processo di valutazione integrata e valutazione ambientale strategica di cui al Capi I del Titolo II della L.R. n° 1/2005 e Titolo II L.R. n° 10/2010.

Art. 8 - Sede e personale

1. Nel caso di garante scelto nell'ambito del personale comunale, lo stesso, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale del personale in servizio presso il Comune di Capannori, preferibilmente all'interno del servizio di competenza.
2. Qualora si manifesti necessario, il garante della comunicazione può in ogni caso avvalersi anche della collaborazione di personale incardinato su altri servizi dell'ente, che abbiano le competenze adeguate ad assisterlo nello svolgimento delle sue funzioni, o di altro soggetto esterno nel rispetto delle norme interne e comunitarie inerenti l'affidamento degli incarichi professionali.
3. Nel caso di garante scelto tra soggetti esterni all'ente, lo stesso, per lo svolgimento delle sue funzioni, si potrà avvalere di personale appartenente all'Amministrazione comunale, che abbia le competenze adeguate ad assisterlo nello svolgimento delle sue funzioni.
3. Al fine di assicurare l'esercizio effettivo ed efficace delle funzioni attribuite al Garante della comunicazione, il Comune provvede a destinare risorse finanziarie idonee allo scopo.

Art. 9 – Rinvio normativo

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente disciplina si applica la normativa dettata dalla legge regionale 3/01/2005 n° 1 e legge 7/8/90 n° 241 e successive modifiche ed integrazioni.